REPUBBLICA ITALIANA **9/2024**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Carmela de Gennaro	Consigliere
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Stefania Petrucci	Consigliere

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni iscritto al n. **59997** del registro di segreteria, proposto da ***OMISSIS***, nato a *Omissis* il *omissis* (c.f. *OMISSIS*), rappresentato e difeso dagli avv.ti Vaiano Diego (*diego-vaiano@ordineavvocatiroma.org*) e Vergerio di Cesana Alvise *(alvisevergeriodicesana@ordineavvocatirna.org*) ed elettivamente domiciliato come da mandato in atti;

contro

l'**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**, in persona del suo legale rappresentante p.t. (c.f.: 80078750587), rappresentato e difeso dagli avv.ti Carcavallo Lidia (*avv.lidia.carcavallo@postecert.inps.gov.it*), Patteri Antonella (*avv.antonella.patteri@postecert.inps.gov.it),* Giannico Giuseppina (*avv.giuseppina.giannico@*

postecert.inps.gov.it) e Preden Sergio (*avv.sergio.preden@postecert.inps.gov.it)* ed elettivamente domiciliato come da mandato in atti;

avverso e per la riforma

della sentenza n. 1178/2021 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, pubblicata in data 19.11.2021.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, nella pubblica udienza del 23.11.2023, il relatore, l'avv. Vergerio di Cesana, anche su delega dell'avv. Vaiano, per l'appellante, nonché l'avv. Giannico per l'INPS.

Svolgimento del processo

Viene impugnata l'epigrafata sentenza con cui è stata rigettato il ricorso proposto dall'odierno appellante - già agente di polizia penitenziaria e collocato a riposo nel 2010 con un'anzianità di servizio, alla data del 31.12.1995, di oltre 15 anni - teso al riconoscimento dell'aliquota pensionabile del 44%, ex art. 54 d.p.r. n. 1092/73, in luogo di quella meno favorevole concretamente attribuitagli.

All'uopo, reitera, sotto forma di motivi di gravame, le censure rimaste disattese in prime cure, finalizzate a evidenziare la violazione dell'art. 54 d.p.r. n. 1092/73 da parte del primo giudice, tesi asseritamente avallata dal sopravvenuto art. 1, comma 101, l. n. 234/2021, concludendo per la riforma della decisione, con il conseguente riconoscimento del domandato diritto, con vittoria di spese, diritti e onorari.

Resiste l'ente previdenziale, chiedendo, in via principale, che il gravame sia integralmente rigettato, siccome infondato, ovvero, in

subordine, solo parzialmente accolto, con attribuzione del domandato beneficio a far data unicamente dall'1.1.2022 e nella più ridotta misura del 2,44% annuo, come da giurisprudenza contabile richiamata.

All'udienza di discussione della causa, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

Motivi della decisione

L'appello è solo parzialmente fondato, nei termini che seguono.

Con riferimento all'intervallo di tempo intercorrente tra il collocamento in quiescenza dell'appellante e la data del 31.12.2021, il gravame è certamente infondato: può, all'uopo, farsi esclusivo riferimento, ai sensi degli artt. 167, comma 4, c.g.c. e 17, comma 1, disp. att. c.g.c, e in ossequio all'obbligo di sinteticità scolpito nell'art. 5, comma 2, c.g.c., a precedenti conformi, anche di questa Sezione, che già in precedenza, su analoghe questioni, hanno così statuito (*ex plurimis et amplius*, Sez. I App. n. 522/2021, cit. e la giurisprudenza ivi richiamata), a cui si rimanda *breviter* per ogni approfondimento motivazionale.

In via di estrema sintesi:

- l'art. 1, l. n. 395/1990, istitutiva del corpo della polizia penitenziaria in cui è confluito il disciolto corpo degli agenti di custodia, stabilisce espressamente che è <<*un corpo civile*>> (comma 1), facente parte delle <<*forze di polizia*>> (comma 3), al quale si applicano <<*in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato*>> (comma 4);
- a tale categoria di personale va applicato, pertanto, l'art. 1, comma 12, l. n. 335/1995, che, per tutti coloro che alla data della sua entrata in

vigore avevano maturato un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, ha introdotto il c.d. "sistema misto", comportante l'utilizzazione del metodo di calcolo c.d. "retributivo" solo per le anzianità possedute alla predetta data, con applicazione, per quelle maturate successivamente, del sistema contributivo, notoriamente meno favorevole per il pensionato;

- resta, peraltro, esclusa, anche per la quota di pensione liquidata con il sistema retributivo, l'applicabilità dell'art. 54, t.u. n.1092/1973, che ha come destinatario il solo personale militare, nessuna deroga essendo contenuta, sul punto, nel d.lgs. n. 165/1997 (recante norme in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici anche per il personale delle forze di polizia);

- nel rispetto della delega, conferita dall'art. 2, comma 23, l. n. 335/1995, infatti, le norme di armonizzazione hanno disciplinato, tenuto conto della peculiarità dei rispettivi rapporti d'impiego, i differenti limiti di età previsti per il collocamento a riposo, ma non hanno derogato alla disciplina di cui al citato art. 1, comma 12, l. n. 335/1995 che si applica a tutti i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della stessa;

- né a diverse conclusioni può giungersi anche laddove, eventualmente, alla data di arruolamento dell'appellante il disciolto corpo degli agenti di custodia fosse ancora un corpo militare, posto che il diritto a pensione, secondo univoca giurisprudenza anche costituzionale (Corte cost. n. 446/2002; n. 169/1986), sorge nel momento in cui si

verificano i presupposti soggettivi e contributivi previsti della legge.

Alla luce delle superiori argomentazioni e con riferimento al suddetto periodo temporale, la sentenza impugnata andrà confermata, ad ogni effetto e conseguenza di legge, denegandosi il domandato diritto, fino al rateo pensionistico maturato al 31.12.2021.

Questa Sezione è, poi, chiamata farsi carico, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, dello *ius superveniens* rappresentato dall'entrata in vigore, a far data dal 1.1.2022 – e, dunque, prima della decisione di prime cure - della legge n. 234/2021 che, all'art. 1, comma 101, così dispone: <<*Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile*.>>.

Sul punto, peraltro, si è oramai consolidato l'indirizzo, inizialmente propugnato da questa Sezione con la sentenza n. 45/2022 e seguito da successive pronunce, anche delle altre Sezioni d'appello (*ex plurimis*, da ultimo, Sez. I App., nn. 179 e 203 del 2023; Sez. II App., n. 126/2023; Sez. III App. n. 8/2023), indirettamente avvalorato anche da una recente decisione del giudice delle leggi (*amplius*, C. Cost. n. 33/2023), secondo cui:

a) il beneficio di cui all'art. 1, comma 101, l. n. 234/2021 deve intendersi applicabile anche al personale contemplato dalla norma *già* collocato in quiescenza al 31.12.2021;

b) la decorrenza economica dell'aumento derivante dal ricalcolo della pensione con la maggiorazione prevista dal coefficiente del 2,44% sulla quota retributiva della pensione va individuata nella data di entrata in vigore della suddetta legge di bilancio per l'anno 2022, ossia l'1.1.2022.

Nei surriferiti termini, pertanto, il gravame dell'appellante andrà accolto e corrispondentemente riformata la decisione impugnata.

Spese di difesa compensate, stante la complessiva soccombenza parziale reciproca delle parti, la non univocità dei precedenti giurisprudenziali sulla questione al tempo della proposizione della domanda e il sopravvenuto quadro ordinamentale. Non vi è, invece, luogo a provvedere su quelle di giudizio, in relazione alla gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da ***OMISSIS*** e iscritto al n. **59997** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo accoglie parzialmente, nei sensi di cui in motivazione, compensando le spese di difesa.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.11.2023.

L'Estensore

F.to Aurelio Laino

Il Presidente

F.to Massimo Lasalvia

Depositato in Segreteria il 22/01/2024

Il Dirigente

F.to Massimo Biagi